



COMUNE DI BERGANTINO

Provincia di Rovigo

45032 BERGANTINO (RO) – Via V. Emanuele II 107 – Tel. 0425 805 250 – Fax 0425 805 230

C.F. 83000410296 – P.I. 00582330296 www.comune.bergantino.ro.it

e-mail: protocollo@comune.bergantino.ro.it - tecnico@comune.bergantino.ro.it

Protocollo nr. **0008596**

Reg. Pubblicazione nr./2024

ORDINANZA

Numero 19 del 19 Ottobre 2024

OGGETTO: DIVIETO DI ACCESSO A TUTTA LA ZONA GOLENALE DEL FIUME PO.

IL SINDACO

vista la comunicazione, pervenuta al sottoscritto, dalla Prefettura di Rovigo - Ufficio Territoriale del Governo in data 19/10/2024 con la quale, con riferimento all' avviso di criticità idrogeologica ed idraulica nr. 113 del 19/10/2024 del Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto, con la quale, in relazione all' evento di piena che interesserà l' asta del fiume Po, si raccomanda la chiusura, mediante l' apposizione di barriere fisiche, al transito delle rampe di accesso a tutte le aree golenali;

ravvisato che, a fronte dell' attuale situazione, si ritiene di poter predisporre tutti gli idonei provvedimenti finalizzati alla prevenzione dei pericoli che minacciano l' incolumità dei cittadini;

visto che, a scopo precauzionale, onde eliminare i suddetti pericoli si ritiene necessario emettere apposito provvedimento di interdizione all' accesso alle zone golenali del fiume Po presenti nel territorio comunale;

visti gli artt. 50 e 54 del Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali, in data 18/08/2000, n.267 ai sensi del quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l' incolumità dei cittadini;

ACCERTATO che, nel caso in esame, trova applicazione la norma sopracitata, in quanto ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per eliminazione dei pericoli per la pubblica incolumità;

VISTO l' art. 107 del "T. U. delle Leggi sull' ordinamento degli enti locali" - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO l' art. 86, Titolo III, dello Statuto Comunale;

ORDINA

per le motivazioni di cui alla premessa che qui s' intendono richiamate per intero;

1. fino a revoca, dalle ore 17:00 del giorno 19/10/2024, il divieto di accedere alle zone golenali del fiume Po presenti nel territorio del Comune di Bergantino, con esclusione dal presente provvedimento dei veicoli di emergenza, protezione civile, organi di polizia.
2. Al Responsabile del settore III tecnico del Comune di Bergantino di dare attuazione al presente provvedimento al fine della posa in opera degli idonei sbarramenti e segnaletica.
3. Al Comandante della Polizia Locale Polesine Superiore di disporre gli idonei controlli e monitoraggio delle suddette zone golenali interdette all' accesso.

4. Che la presente ordinanza sia affissa all'albo pretorio e negli altri luoghi pubblici del Comune.
5. Che sia apposta in prossimità delle rampe di accesso a fiume, alla zona golenale.

La mancata ottemperanza della presente ordinanza potrà comportare l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 del vigente Codice Penale.

DISPONE

Che:

Copia del presente atto sia notificato al Responsabile del settore III tecnico ed al Comandante della Polizia Locale Polesine Superiore, per gli adempimenti di conseguenza e trasmesso per conoscenza a :

- al Signor Comandante la Stazione Carabinieri di Bergantino: tro22599@pec.carabinieri.it
- ai Vigili del Fuoco di Castelmassa: com.rovigo@cert.vigilfuoco.it
- all'A.I.P.O. di Rovigo: protocollo@cert.agenziapo.it
- alla Prefettura di Rovigo: protocollo.prefro@pec.interno.it
- Alla Provincia di Rovigo – servizio protezione civile - : protcivile.prefro@pec.interno.it
- Alla Regione Veneto sezione Protezione civile:
- Sala operativa COREM -: protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it

INCARICA

Le Forze dell'Ordine e chiunque spetti far rispettare la presente Ordinanza.

AVVERTE

Viene demandata agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, la verifica e il rispetto delle prescrizioni imposte dal presente provvedimento.

I trasgressori saranno puniti a termine di Legge. Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, nr. 241, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del veneto nel termine di 60 giorni dalla notificazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 30 giorni dalla notificazione. In relazione al disposto art. 37, comma 3, del D. Lgs. nr. 285/92, Nuovo Codice della Strada, sempre nei termini di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi ne abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, approvato con D.P.R. nr. 495/92. A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Sig. Fortuna geom. Amedeo.



Il Sindaco
Adriano Stefanoni